



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione **Nr. 43**
data **18-11-2011**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2011 N. 13. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 14/2009. INTERVENTO A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

SINDACO
F. to SCRIMINICH GIUSEPPE

SEGRETARIO COMUNALE
F.to TEDESCHI CINZIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 540 pubbl.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 06-12-2011

F.TO IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA a sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TEDESCHI CINZIA

L'anno **duemilaundici**, addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore 20:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stata convocato il Consiglio Comunale.

Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

SCRIMINICH GIUSEPPE	Presente
CECCATO GIOVANNI	Presente
DAMINI MASSIMO	Presente
MASCOTTO ALBERTO	Presente
SARTOR FLORIANO	Presente
GALLINA CATERINA	Presente
MONDIN ADA SONIA	Presente
D'ISCHIA ANTONELLA	Presente
ZANOTTO REMO	Presente
BISA INGRID	Presente
ZABBAI GIANNI	Presente
TRIOLONE FRANCESCA	Presente
VARDANEGA DIEGO	Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **TEDESCHI CINZIA**.

Il Sig. **SCRIMINICH GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2011 N. 13. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 14/2009. INTERVENTO A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. Veneto 8 luglio 2009, n. 14 (*“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.16 in materia di barriere architettoniche”*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI altresì i provvedimenti attuativi adottati dalla Regione Veneto successivamente all'entrata in vigore della l.r. 14/2009;

VISTO che in data 9 luglio 2011 è entrata in vigore la Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13 recante *“Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici.”* (pubblicata nel BUR n. 50 in data 8 luglio 2011);

DATO ATTO che le disposizioni della predetta normativa hanno carattere straordinario e prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse;

RILEVATO che la nuova formulazione della Legge Piano Casa, di cui alla Legge Regionale 8 luglio 2011 n. 14, all'art. 9 chiama i Comuni ad esprimersi entro il 30 novembre 2011 relativamente a:

- a) se e con quali modalità consentire gli interventi ricadenti all'interno del centro storico (art. 9 comma 1 lettera a);
- b) se e con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli artt. 2, 3 e 4 (art. 9 comma 5);

PRECISATO che per la definizione di “*prima casa di abitazione*” o di “*prima abitazione del proprietario*” ai sensi di quanto previsto nel presente provvedimento si farà riferimento alla definizione scritta nell’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26

RICORDATO che con Delibera di Consiglio Comunale 56 del 31/10/2009 venivano approvati i limiti e le modalità da osservarsi nel dare applicazione, nel territorio comunale, alla normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l.r. Veneto 8 luglio 2009, n.14 (“*Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.16 in materia di barriere architettoniche*”) e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di confermare i limiti o vincoli all’applicabilità della legge, indicati dalla precedente delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 31/10/2009;

RITENUTO opportuno di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge Regionale di introdurre ulteriori limiti o vincoli all’applicabilità della stessa legge, come specificato di seguito

a) l’art. 9 comma 1 lettera a - interventi ricadenti all’interno del centro storico:

1) gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge si applicano, all'interno di centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765" ed entro la zona omogenea ZTO “A” “Centro Storico”, solamente in relazione agli edifici esistenti privi di grado di protezione ovvero con grado di protezione demolizione con ricostruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche soggetti a piano urbanistico attuativo. Le ridette disposizioni non si applicano agli edifici con grado di protezione 1-2 e 7, fermo quanto di seguito indicato per gli edifici con grado di protezione 2;

2) per gli edifici con grado di protezione 2 l’avente titolo può presentare documentazione idonea a dimostrare la fattibilità dell’intervento in relazione all’effettivo valore storico/documentale del fabbricato. Il Consiglio comunale, sulla base della documentazione prodotta, può rivedere il grado di protezione del fabbricato secondo le modalità previste dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale comunale.

CONSIDERATO che i centri storici ricadono in zona vincolata ai sensi dell'art. 136 lettere a) b) c) d) del D.Lgs. 42/2004 e pertanto meritevoli di particolare tutela gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 della presente legge gli interventi potranno avvenire secondo le seguenti modalità:

1. è escluso l'ampliamento mediante corpo edilizio separato;
2. l'ampliamento si dovrà riferire esclusivamente al parametro volumetrico, anche nel caso di edifici destinati interamente ad uso non residenziale, ma che presentano carattere di compatibilità con la prevalente destinazione residenziale delle zone centro storico e zona ZTO A;
3. ampliamenti mediante sopraelevazione del fabbricato esistente non dovranno compromettere il profilo armonico dei fabbricati aderenti o appartenenti alla medesima schiera o colmello; comunque l'edificio ampliato potrà raggiungere un'altezza massima del fronte complessiva di m. 9,00. L'intervento è subordinato al rispetto delle norme di decoro architettonico e sarà valutato dall'Ufficio Comunale del Paesaggio tenendo conto dell'inserimento all'interno del contesto in cui viene realizzato;
4. ampliamento aderente al fabbricato esistente o aderente alla sagoma limite (in caso essa sia prevista della normativa comunale). La quantità di ampliamento consentita e la modalità, subordinata al rispetto delle norme di decoro architettonico, saranno valutate dall'Ufficio Comunale del Paesaggio;
5. su edifici con tipologia a schiera sono consentiti interventi per ogni singola unità abitativa senza l'obbligo di predisporre un progetto unitario. La quantità volumetrica di ampliamento consentita (da un minimo del 20% ad un massimo del 45% secondo quanto stabilito dalla L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/2001) e le modalità subordinate al rispetto delle norme di decoro architettonico saranno valutate dall'Ufficio Comunale del Paesaggio;
6. non è consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di:
 - o Standard urbanistici e dotazioni di servizi
 - o Redazione di Piano Attuativo, ove previsto. Nel caso di piano attuativi approvati e/o convenzionati, l'ampliamento per i fabbricati esistenti è subordinato all'avvio del piano attuativo.

E' espressamente esclusa la deroga agli adempimenti ed agli effetti di norme diverse da "norme dei regolamenti degli enti locali" e "norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici" sovra comunali. Distanze da confini, strade ed edifici sono applicate ai sensi del Codice Civile.

b) Art. 9 comma 5 – interventi previsti dalla normativa di cui agli artt. 2, 3 e 4 L.R. 14/2009:

introduzione di ulteriori limiti o vincoli all'applicabilità della stessa legge, come peraltro già previsto dalla precedente delibera di n. 56 del 31/10/2009, specificati nei quattro punti che seguono:

- 1) salvaguardia diritti di terzi: si ritiene di prescrivere sempre e comunque il rispetto delle distanze previste dal Codice Civile;
- 2) monetizzazione degli standard: fatta salva la prima casa di abitazione, in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, dovrà essere dimostrata l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria; l'eventuale carenza di queste potrà essere superata anche attraverso la loro monetizzazione, nel caso sia dimostrata la non disponibilità di aree o la non opportunità di cessione per motivi di scarsa fruizione da parte degli utenti finali (rif.: art. 9 comma 4);
- 3) Inoltre gli interventi di cui agli art. 2, 3, 4 della presente legge non sono applicabili:
 - a tutti i fabbricati produttivi situati in zona impropria;
 - a tutti i fabbricati soggetti a vincolo preordinato all'esproprio anche se scaduto.
- 4) fatta salva la prima casa di abitazione, gli interventi di cui agli art. 2, 3, 4 della presente legge non sono applicabili a tutti i fabbricati situati all'interno delle core-area della rete ecologica così come definita in adeguamento alla pianificazione provinciale, così come definite nell'allegata cartografia.

VISTA la legge regionale 27/06/1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 23/04/2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8/07/2009, n.14;

VISTI i seguenti regolamenti comunali: Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 120 del 24/01/2006;

VISTE le vigenti previsioni di strumentazione urbanistica generale : Piano Regolatore Generale approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 120 del 24/01/2006;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 08/06/2011 con la quale veniva adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale;

VISTO il D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che esclude espressamente, dall'ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, l'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell'area Tecnica;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile dell'Area Finanziaria, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Il SINDACO invita l'Assessore DAMINI Massimo ad illustrare l'argomento.

CON VOTI: Favorevoli: n. 9, Contrari: nessuno, Astenuti: 3, (Consiglieri Bisa Ingrid, Triolone Francesca e Vardanega Diego) espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento consiliare;

2. di CONFERMARE i limiti e le modalità da osservarsi nel dare applicazione, nel territorio comunale, alla normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l.r. Veneto 8 luglio 2009, n.14 (*“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.16 in materia di barriere architettoniche”*) così come modificata e innovata dalla Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13 recante *“Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici.”* (pubblicata nel BUR n. 50 in data 8 luglio 2011); approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 31/10/2009, che si intende qui integralmente richiamata, indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3. di INTRODURRE i seguenti ulteriori limiti o vincoli all'applicabilità della Legge Regionale di seguito indicati

a) l'art. 9 comma 1 lettera a - interventi ricadenti all'interno del centro storico:

1) gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge si applicano, all'interno di centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei

nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765" ed entro la zona omogenea ZTO "A" "Centro Storico", solamente in relazione agli edifici esistenti privi di grado di protezione ovvero con grado di protezione demolizione con ricostruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche soggetti a piano urbanistico attuativo. Le ridette disposizioni non si applicano agli edifici con grado di protezione 1-2 e 7, fermo quanto di seguito indicato per gli edifici con grado di protezione 2;

2) per gli edifici con grado di protezione 2 l'avente titolo può presentare documentazione idonea a dimostrare la fattibilità dell'intervento in relazione all'effettivo valore storico/documentale del fabbricato. Il Consiglio comunale, sulla base della documentazione prodotta, può rivedere il grado di protezione del fabbricato secondo le modalità previste dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale comunale.

Gli interventi potranno avvenire secondo le seguenti modalità:

1. è escluso l'ampliamento mediante corpo edilizio separato;
2. l'ampliamento si dovrà riferire esclusivamente al parametro volumetrico, anche nel caso di edifici destinati interamente ad uso non residenziale, ma che presentano carattere di compatibilità con la prevalente destinazione residenziale delle zone centro storico e zona ZTO A;
3. ampliamenti mediante sopraelevazione del fabbricato esistente non dovranno compromettere il profilo armonico dei fabbricati aderenti o appartenenti alla medesima schiera o colmello; comunque l'edificio ampliato potrà raggiungere un'altezza massima del fronte complessiva di m. 9,00. L'intervento è subordinato al rispetto delle norme di decoro architettonico e sarà valutato dall'Ufficio Comunale del Paesaggio tenendo conto dell'inserimento all'interno del contesto in cui viene realizzato;
4. ampliamento aderente al fabbricato esistente o aderente alla sagoma limite (in caso essa sia prevista della normativa comunale). La quantità di ampliamento consentita e la modalità, subordinata al rispetto delle norme di decoro architettonico, saranno valutate dall'Ufficio Comunale del Paesaggio;
5. su edifici con tipologia a schiera sono consentiti interventi per ogni singola unità abitativa senza l'obbligo di predisporre un progetto unitario. La quantità volumetrica di ampliamento consentita (da un minimo del 20% ad un massimo del 45% secondo quanto stabilito dalla L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/2001) e le modalità

subordinate al rispetto delle norme di decoro architettonico saranno valutate dall'Ufficio Comunale del Paesaggio;

6. non è consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di :
- o Standard urbanistici e dotazioni di servizi
 - o Redazione di Piano Attuativo, ove previsto. Nel caso di piano attuativi approvati e/o convenzionati, l'ampliamento per i fabbricati esistenti è subordinato all'avvio del piano attuativo.

E' espressamente esclusa la deroga agli adempimenti ed agli effetti di norme diverse da "norme dei regolamenti degli enti locali" e "norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici" sovra comunali. Distanze da confini, strade ed edifici sono applicate ai sensi del Codice Civile.

b) Art. 9 comma 5 – interventi previsti dalla normativa di cui agli artt. 2, 3 e 4 L.R. 14/2009: introduzione di ulteriori limiti o vincoli all'applicabilità della stessa legge, come peraltro già previsto dalla precedente delibera di n. 56 del 31/10/2009, specificati nei quattro punti che seguono:

- 1) salvaguardia diritti di terzi: si ritiene di prescrivere sempre e comunque il rispetto delle distanze previste dal Codice Civile;
- 2) monetizzazione degli standard: fatta salva la prima casa di abitazione, in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, dovrà essere dimostrata l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria; l'eventuale carenza di queste potrà essere superata anche attraverso la loro monetizzazione, nel caso sia dimostrata la non disponibilità di aree o la non opportunità di cessione per motivi di scarsa fruizione da parte degli utenti finali (rif.: art. 9 comma 4);
- 3) Inoltre gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 della presente legge non sono applicabili:
 - a tutti i fabbricati produttivi situati in zona impropria;
 - a tutti i fabbricati soggetti a vincolo preordinato all'esproprio anche se scaduto.
- 4) fatta salva la prima casa di abitazione, gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 della presente legge non sono applicabili a tutti i fabbricati situati all'interno delle core-area della rete ecologica così come definita in adeguamento alla pianificazione provinciale, così come definite nell'allegata cartografia.

Con separata votazione dal seguente esito: Unanime, Favorevole e palese, espressa nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ad. 134 — c. 4 — del D.Lgs. 267/2000.

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 IN DATA 18-11-2011

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2011 N. 13. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 14/2009. INTERVENTO A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE..
Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 10-11-2011

Il Responsabile del servizio
F.to PAVAN ARTURO